



COMUNE DI PIARIO

Provincia di Bergamo

VARIANTE 01 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO

COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(LR 12/2005 - DGR IX/2616/2011 – DGR X/2129/2014)

Elaborato 02: Norme Geologiche di Piano (NGDP)

APRILE 2017



MARIANTONIA FERRACIN, GEOLOGO
Via Bocchetta, 14 - 24020 Gandellino (BG)
www.atoshstudio.com – info@atoshstudio.com
mobile +39 348 6039446

INDICE

1. premessa.....	2
2. norme geologiche di piano (ngdp).....	3
titolo i ambito di applicazione.....	3
articolo 1 ambito di applicazione e rapporto con il pgt.....	3
titolo ii fattibilità geologica delle azioni di piano.....	4
articolo 2 classi di fattibilità.....	4
articolo 3 classe di fattibilità i (fattibilità senza particolari limitazioni).....	4
articolo 4 classe di fattibilità ii (fattibilità con modeste limitazioni).....	5
articolo 5 classe di fattibilità iii (fattibilità con consistenti limitazioni).....	5
articolo 6 classe di fattibilità iv (fattibilità con gravi limitazioni).....	6
articolo 7 pericolosità sismica locale.....	7
articolo 8 ulteriori elementi a supporto del permesso di costruire od atto equivalente.....	7
titolo iii vincoli a carattere prettamente geologico.....	8
articolo 9 vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della l. 183/1989.....	8
articolo 10 vincoli di polizia idraulica di cui alla dgr x/2591/2014.....	11
articolo 11 fasce di rispetto per captazioni ad uso idropotabile (tramite acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse).....	11
articolo 12 vincoli derivanti dal ptr.....	15
articolo 13 geositi.....	15
titolo iv smaltimento delle acque meteoriche.....	15
articolo 15 smaltimento delle acque meteoriche.....	15
titolo v ripermutazione degli areali a pericolosità omogenea.....	16
articolo 16 norme relative a studi di dettaglio ed approvazione degli stessi.....	16
appendice uno.....	19
appendice due.....	21

1. PREMESSA

Le presenti norme, redatte ai sensi della LR 12/2005 (art. 57) e della DGR IX/2616/2011, riguardano l'integrazione della componente geologica, idrogeologica e sismica nel Piano di Governo del Territorio del comune di Piario.

2. NORME GEOLOGICHE DI PIANO (NGdP)

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Ambito di applicazione e rapporto con il PGT

Le presenti norme si applicano nell'intero territorio comunale ed agli interventi edilizii previsti dal c. 1, art. 27 della LR 12/2005: interventi di manutenzione straordinaria (lettera b), interventi di restauro e di risanamento conservativo (lettera c), interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d), interventi di nuova costruzione (lettera e) e interventi di ristrutturazione urbanistica (lettera f).

Sono comunque esclusi gli interventi di edilizia libera o con semplice comunicazione di cui al c. 1 e c. 2 dell'art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i. o considerati tali dalla Regione Lombardia mediante norme emanate ai sensi del c. 6.a) del medesimo articolo.

È facoltà del responsabile del procedimento assoggettare alle presenti norme gli interventi non previsti dal c. 1, art. 27 della LR 12/2005 ma la cui autorizzazione finale compete al comune (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: modifiche morfologiche per scopi agricoli e/o di ripristino ambientale, l'installazione di torri e tralicci per impianti radio – ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, opere di urbanizzazione e/o di infrastrutture interraste quali reti per l'elettricità – fognature – acquedotti – gas – dati, ecc.).

Come previsto dall'art. 57, c. 1, lettera a) della LR 12/2005, la documentazione di analisi di cui alla DGR IX/2616/2011 (definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico) fa parte del Documento di Piano.

Come previsto dall'art. 57, c. 1, lettera b) della LR 12/2005, la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata (cartografia di sintesi / valutazione di cui alla DGR IX/2616/2011) e l'individuazione delle aree ad omogenea pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate (fattibilità geologica delle azioni di piano e Norme Geologiche di Piano di cui alla DGR IX/2616/2011) fanno parte del Piano delle Regole.

Rimangono esclusi dalle presenti norme eventuali approfondimenti geologici richiesti dalla presenza di specifici vincoli quando di competenza di altre amministrazioni (es. vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, tranne nella parte delegata al Comune ai sensi del c. 2, art. 44 della LR 31/2008, ecc.) e quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 riguardo la fase di progettazione definitiva / esecutiva.

Gli approfondimenti prescritti in Articolo 4, Articolo 5 ed Articolo 6 (limitatamente ai casi previsti) devono essere attuati prima o nelle fasi iniziali della progettazione definitiva - esecutiva, in quanto propedeutici alla pianificazione degli interventi.

Qualificandosi lo studio geologico come studio di dettaglio e di settore del PGT, le presenti norme prevalgono su eventuali norme generali contenute negli altri atti del PGT ed attinenti gli aspetti geologici e sismici.

TITOLO II FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

Articolo 2 Classi di fattibilità

Con riferimento alla cartografia inerente la fattibilità delle azioni di piano, si sono stabiliti gli obblighi ai quali il soggetto attuatore deve ottemperare per dimostrare, in dettaglio e sotto il profilo geologico (da intendersi in senso lato: idrogeologico, idraulico, sismico, geomorfologico, ecc.), che la realizzazione degli interventi edilizi assoggettati ai sensi dell'Articolo 1 avvenga in sicurezza e che tale realizzazione non sia di pregiudizio per l'incolumità di cose e persone terze.

Per ottemperare a ciò, il soggetto attuatore è tenuto a predisporre idonea documentazione a carattere geologico da presentarsi al Comune, quale elemento integrante della documentazione per la richiesta di permesso a costruire od atto equipollente (anche conseguito mediante Conferenza dei Servizi), in dipendenza della casistica riportata in seguito e non derogabile.

La documentazione presentata al Comune dovrà esplicitamente citare la normativa alla quale fa riferimento: (1) DGR IX/2616/2011 se trattasi di analisi preliminari alla progettazione e/o (2) DM 14 gennaio 2008 per approfondimenti legati alle fasi progettazione definitiva o successive.

- 1) Nel primo caso, se la documentazione presentata al Comune fa riferimento esclusivamente alla DGR IX/2616/2011 (comunque obbligatoriamente comprensiva delle analisi / approfondimenti legati alla sismicità dell'area e previsti dal punto 10.1 dalla Circolare 617 del 2 febbraio 2009), permane l'obbligo in sede di progettazione esecutiva / realizzazione ed indipendentemente dal grado di fattibilità, di ottemperare a quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 riguardo l'interazione struttura – terreno (punto 6.2.2 delle NTC08) e rapporto struttura – contesto geologico / geomorfologico (punto 6.2.1 delle NTC08).
- 2) Nel secondo caso, la documentazione presentata dovrà includere gli approfondimenti previsti dalla DGR IX/2616/2011 e non solo quanto previsto dai punti 6.2.2 e/o 6.2.1 delle NTC08 in quanto questi ultimi approfondimenti non sono sufficienti ad ottemperare a quanto previsto dalla DGR IX/2616/2011. In tal caso la documentazione presentata al comune sarà la medesima che sarà utilizzata per eventuali denunce di cementi armati, conseguenti al permesso di costruire od atti ad esso assimilabili.

Sono comunque ammessi interventi di bonifica e messa in sicurezza a prescindere dalla zonizzazione della fattibilità e destinazione urbanistica delle aree.

In riferimento alle diverse classi di fattibilità, la documentazione a carattere geologico da prodursi preliminarmente ad ogni intervento è riportata in Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5 ed Articolo 6.

Articolo 3 Classe di fattibilità I (Fattibilità senza particolari limitazioni)

Aree per le quali non sono emerse controindicazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati ai sensi dell'Articolo 1. Conseguentemente è possibile qualsiasi tipo di intervento, nel rispetto delle normative vigenti, e senza un controllo preventivo da parte del Comune sotto il profilo geologico, idrogeologico e sismico.

Solo in questo caso, nella documentazione progettuale presentata al Comune, può essere omessa la documentazione di compatibilità geologica preventiva degli interventi assoggettati; è comunque responsabilità del Progettista acquisire dati ed elementi relativi l'interazione struttura – terreno e compatibilità struttura – contesto geologico / geomorfologico per ottemperare a quanto stabilito dal punto 6.2.2 e/o dal punto 6.2.1 delle NTC08.

Articolo 4 Classe di fattibilità II (Fattibilità con modeste limitazioni)

Aree per le quali si sono riscontrate modeste limitazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati alle presenti norme ai sensi dell'Articolo 1; tali limitazioni possono essere superate mediante l'adozione di accorgimenti tecnico – costruttivi da individuarsi a cura del Professionista incaricato della fase di indagine attuativa e, in generale, senza l'esecuzione di opere di difesa extracomparto.

Gli interventi dovranno quindi essere corredati di specifica documentazione geologica, supportata da eventuali verifiche – indagini in sito ed analisi esaustive, ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nelle aree individuate nella cartografia di sintesi e riportate come sottoclassi nella cartografia di fattibilità di dettaglio.

In tale documentazione geologica il Professionista incaricato accerta la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico – geomorfologico ed idraulico delle aree, eventualmente anche a seguito di interventi specifici o opere di difesa. Dipendendo dalle caratteristiche e dalle dimensioni dell'intervento, è cura del Professionista (di concerto con il Progettista) pianificare le verifiche e/o indagini in sito al fine della corretta valutazione sia delle problematiche presenti nelle aree, sia l'eventuale pregiudizio delle stesse sull'intervento in progetto.

A corredo della documentazione geologica di supporto alla progettazione, deve essere obbligatoriamente allegata la scheda riassuntiva riportata in APPENDICE UNO.

Articolo 5 Classe di fattibilità III (Fattibilità con consistenti limitazioni)

Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni di carattere geologico per l'attuazione degli interventi assoggettati alle presenti norme ai sensi dell'Articolo 1; per il superamento di tali limitazioni potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa da individuarsi a cura del Professionista incaricato della fase di indagine attuativa, spesso anche extracomparto.

Gli interventi dovranno quindi essere corredati di specifica documentazione geologica, supportata da eventuali verifiche e/o indagini in sito ed analisi esaustive, ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nelle aree come individuate nella cartografia di sintesi o come sottoclassi nella cartografia di fattibilità di dettaglio.

In tale documentazione geologica il Professionista incaricato accerta la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico – geomorfologico ed idraulico delle aree, anche a seguito dell'individuazione di interventi specifici e/o opere di difesa. Dipendendo dalle caratteristiche e dalle dimensioni dell'intervento, è cura del Professionista (di concerto con il Progettista) pianificare le verifiche e/o indagini in sito al fine della corretta valutazione sia delle problematiche presenti nelle aree, sia l'eventuale pregiudizio delle stesse sull'intervento in progetto.

La documentazione dovrà specificare gli eventuali interventi collaterali di messa in sicurezza delle aree (anche extracomparto), verificare la compatibilità tecnica degli interventi con l'assetto geologico ed individuare, di conseguenza, le prescrizioni per poter procedere all'attuazione e verificare in questo modo che le previsioni del PGT siano pienamente compatibili con le specifiche problematiche presenti nelle aree.

In conseguenza degli accertamenti, dovranno essere:

- 1) verificate le SLP / SC massime ammissibili con possibile applicazione di coefficienti riduttivi rispetto a quanto previsto dal PGT (da determinarsi a cura del Professionista incaricato dell'indagine geologica attuativa);
- 2) verificata la compatibilità della destinazione d'uso con la situazione riscontrata;
- 3) fornite indicazioni sulle tipologie e modalità costruttive ritenute più opportune
- 4) fornite indicazioni progettuali per la realizzazione di eventuali opere di sistemazione, bonifica e mitigazione degli elementi di pregiudizio per la trasformazione d'uso del suolo (eventualmente anche extracomparto);
- 5) esplicitate nella documentazione geologica che le opere in progetto, nonché le eventuali opere accessorie di bonifica e messa in sicurezza dell'area, non aggravano la situazione dei lotti limitrofi.

A corredo della documentazione geologica di supporto alla progettazione, deve essere obbligatoriamente allegata la scheda riassuntiva riportata in APPENDICE UNO.

Articolo 6 Classe di fattibilità IV (Fattibilità con gravi limitazioni)

Aree nelle quali l'alta pericolosità comporta gravi limitazioni rispetto all'attuazione degli interventi assoggettati alle presenti norme ai sensi dell'Articolo 1. È pertanto esclusa in tali ambiti la ristrutturazione e nuova edificazione come definita dalle lettere d) ed e), c. 1, dell'art. 27 della LR 12/2005 (intendendosi con questo anche le strutture accessorie come autorimesse, magazzini, ecc.), se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica. Anche se escluse dalla possibilità di edificazione, tali aree possono comunque essere utilizzate ai fini del computo di indici edificatori.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere previste alle lettere a), b) e c), c. 1, dell'art. 27 della LR 12/2005; sono sempre consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, alle norme sui disabili, per il miglioramento dell'efficienza energetica ed il recupero dei sottotetti.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore dell'intervento) *e, a prescindere dalla pubblicità o dall'interesse pubblico, quelle di tipo lineare⁽¹⁾*, potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del rischio evidenziato nella cartografia di sintesi.

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale dei progetti, dovrà essere allegata apposita documentazione geologica che dimostri:

¹ Aspetto inserito per consentire la realizzazione di infrastrutture minori (es. accessi carrabili a fondi interclusi mediante realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua, ecc.).

- 1) la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico;
- 2) che le opere in progetto, nonché le eventuali opere accessorie di bonifica e messa in sicurezza dell'area, non aggravino la situazione dei lotti limitrofi.

Dipendendo dalle caratteristiche e dalle dimensioni dell'intervento, è cura del Professionista (di concerto con il Progettista) pianificare le verifiche e/o indagini in sito al fine della corretta valutazione sia delle problematiche presenti nelle aree, sia l'eventuale pregiudizio delle stesse sull'intervento in progetto.

A corredo della documentazione geologica di supporto alla progettazione, deve essere obbligatoriamente allegata la scheda riassuntiva riportata in APPENDICE UNO.

Articolo 7 Pericolosità sismica locale

La progettazione antisismica deve tenere conto degli effetti di amplificazione locale determinati dagli scenari di pericolosità sismica.

Il Comune di Piario ai sensi della DGR VII/14964/2003 ricade in Zona Sismica 4, alla quale competono valori di accelerazioni orizzontali a_g con probabilità di superamento del 10% in 50 anni pari a 0,05 g (dove g è l'accelerazione di gravità).

Con il DM 14 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova classificazione sismica del territorio nazionale (per brevità indicata con NTC08), recepita dalla Regione Lombardia con DGR VIII/7374/2008. Per l'intero territorio italiano sono riportati i valori dei parametri sismici di riferimento: secondo la nuova classificazione, il territorio di Piario rientra in una fascia per la quale sono stati individuati valori di accelerazione orizzontale a_g al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni compresi tra 0,050g e 0,075g.

Si verifica pertanto una incongruenza tra la classificazione sismica ai sensi della DGR VII/14964/2003 e quella contenuta nelle NTC08, nelle quali l'accelerazione di base risulta essere superiore a quella prevista per i comuni in Zona Sismica 4. Con la DGR X/2129/2014, Regione Lombardia ha effettuato un aggiornamento delle zone sismiche, secondo il quale il comune di Piario viene riclassificato in Zona Sismica 3, con valore di accelerazione massima pari a $A_{g_{max}} = 0,083876$ (g).

A prescindere dalla microzonizzazione sismica effettuata e quanto previsto dalla normativa regionale vigente, per tutti gli interventi si stabilisce che deve essere effettuata una progettazione che considera l'effetto sismico (III livello di cui all'allegato 5 della DGR IX/2616/2011) ai sensi delle NTC08.

Articolo 8 Ulteriori elementia supporto del permesso di costruire od atto equivalente

Nel caso di interventi assoggettati alle presenti norme ai sensi dell'Articolo 1 e ricadenti nelle classi di fattibilità 3 (a discrezione del Responsabile del Procedimento) e 4 (in ogni caso), il soggetto attuatore dell'intervento, indipendentemente dalla sua natura giuridica ed in analogia a quanto previsto dal c. 7 dell'art. 18 delle NdA del PAI, è tenuto a sottoscrivere apposito atto liberatorio, redatto secondo lo schema riportato in APPENDICE DUE, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose ed a persone, derivanti dal dissesto idraulico od idrogeologico segnalato od evidenziato nella documentazione geologica prodotta dallo stesso soggetto attuatore.

Si ricorda che la sottoscrizione dell'atto liberatorio, redatto secondo lo schema riportato in APPENDICE DUE, ai sensi dell'art. 18 sopra citato, è comunque previsto per tutti gli interventi ricadenti nelle aree di cui al Titolo I delle NdA del PAI e suoi aggiornamenti. Ai sensi delle presenti norme, l'obbligo previsto dal c. 7 dell'art. 18 delle NdA del PAI viene anche esteso a tutti gli ambiti ricompresi nelle aree di cui al Titolo II delle NdA del PAI (fasce fluviali) e nelle aree di cui al Titolo IV delle NdA del PAI (aree a rischio idrogeologico molto elevato).

Al termine dei lavori la DL dovrà rilasciare all'Amministrazione Comunale specifica documentazione attestante che sono state eseguite le eventuali indicazioni, o soluzioni progettuali per consentire l'intervento, riportate nella documentazione geologica presentata al Comune in sede di acquisizione del permesso a costruire od atto equipollente (o le alternative attuative adottate dalla DL, con analoga o superiore efficacia, anche mediante l'implementazione del "metodo osservazionale" di cui alla sezione 6.2.4 delle NTC08).

Per gli interventi assoggettati alle presenti norme ai sensi dell'Articolo 1, non sono ammesse varianti in corso d'opera che comportino una significativa modifica strutturale o localizzativa senza il supporto di una specifica e preventiva documentazione che abbia valutato tali varianti sotto l'aspetto geologico.

TITOLO III **VINCOLI A CARATTERE PRETTAMENTE GEOLOGICO**

Con riferimento alla presenza dei vincoli a carattere prettamente geologico si sintetizza in Tavola GEO_07, si evidenziano le norme valide in ambito comunale.

Articolo 9 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/1989

Per l'attuazione degli interventi edilizi assoggettati alle presenti norme ai sensi dell'Articolo 1, nelle aree perimetrate nella carta dei vincoli a carattere prettamente geologico come:

- Fq
- Ee, Eb, Em

valgono sia le prescrizioni di cui all'Articolo 3, all'Articolo 4, all'Articolo 5 ed all'Articolo 6 (derivanti dalla DGR IX/2616/2011) sia quanto prescritto dalle NdA del PAI; in caso di previsioni contrastanti, prevale comunque quanto previsto dalle NdA del PAI in quanto norma di rango superiore.

Relativamente alla fattibilità geologica delle azioni di piano, si sono evidenziate le aree assoggettate anche al regime delle NdA del PAI.

Con riferimento alla carta dei vincoli a carattere prettamente geologico (Tavola GEO_07), le NdA del PAI prevedono in sintesi⁽²⁾:

- a) Nelle aree **Fq** sono esclusivamente consentiti (oltre a quelli già ammessi nelle aree **Fa**):

² Per una esaustiva valutazione normativa si faccia comunque riferimento alle NdA del PAI di cui al DPCM del 24 maggio 2001.

In *corsivo* sono inoltre introdotte alcune puntualizzazioni per una idonea ed aggiornata trasposizione in ambito comunale delle NdA del PAI.

- ♦ gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 457/1978, senza aumenti di superficie e volume (*necessario ora fare riferimento al vigente art. 27 della LR 12/2005*);
- ♦ gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico - funzionale;
- ♦ gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al PAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 delle NdA del PAI, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- ♦ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal d.lgs. 22/1997 (*riferimento normativo attualmente rappresentato dal d.lgs. 152/2006*). È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso d.lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del d.lgs. 22/1997 – *riferimento normativo attualmente rappresentato dall'art. 214 del d.lgs. 152/2006*) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente (*intesa come Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione finale*). Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del d.lgs. 22/1997 (*riferimento normativo attualmente rappresentato dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006*).

b) Nelle aree **Ee** sono esclusivamente consentiti:

- ♦ gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- ♦ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/1978 (*necessario ora fare riferimento al vigente art. 27 della LR 12/2005*);
- ♦ gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- ♦ gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- ✦ i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del RD 523/1904;
 - ✦ gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - ✦ le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - ✦ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente (*intesa come Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione finale per la realizzazione delle infrastrutture lineari e a rete*). Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - ✦ l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - ✦ l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del d.lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso d.lgs. 22/1997 – *riferimento normativo attualmente costituito dall'art. 214 del d.lgs. 152/2006*) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del d.lgs. 22/1997 (*riferimento normativo attualmente rappresentato dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006*).
- c) Oltre a quanto previsto nelle aree **Ee**, nelle aree **Eb** sono consentiti:
- ✦ gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume (*necessario ora fare riferimento al vigente art. 27 della LR 12/2005*);
 - ✦ gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - ✦ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - ✦ il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con P.A.I. validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis delle NdA del P.A.I..
- d) Nelle aree **Eb** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni

caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente (Comune).

In tali aree si applicano quindi esclusivamente le previsioni di cui al TITOLO II delle presenti norme.

Articolo 10 Vincoli di polizia idraulica di cui alla DGR X/2591/2014

L'andamento delle fasce di rispetto del reticolo idrico, con relativi vincoli stabiliti dal Documento di Polizia Idraulica, è connesso all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, che deve essere verificata in sede di presentazione dell'istanza di abilitazione del titolo edilizio o titolo equipollente (anche conseguito mediante Conferenza dei Servizi).

In caso di contrasto tra le presenti norme e quanto stabilito dal Documento di Polizia Idraulica, le previsioni di quest'ultimo prevalgono; il tutto deve essere però valutato considerando le prevalenti norme del PAI di cui all'Articolo 9.

Articolo 11 Fasce di rispetto per captazioni ad uso idropotabile (tramite acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)

Come previsto dalla Normativa di riferimento (art. 94 del d.lgs. 152/2006, DGR VI/15137/1996 e la DGR VII/12693/2003), si disciplinano: ZONA DI TUTELA ASSOLUTA, ZONA DI RISPETTO e ZONA DI PROTEZIONE.

1 – ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

È codificata dal c. 3 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e rappresenta l'area *immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. In "caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione; deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio".*

Deve essere adeguatamente protetta (con apposita recinzione o, quando possibile, utilizzando le caratteristiche morfologiche dei luoghi che siano idonee ad impedire l'accesso a persone ed animali) ed adibita esclusivamente alle opere di captazione o presa ed infrastrutture di servizio. Entro tale area si deve prevedere l'allontanamento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiali, onde evitarne la miscelazione con le acque di cui si prevede la captazione.

2 – ZONA DI RISPETTO

La zona di rispetto è codificata dal c. 4 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e rappresenta l'area *"circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che*

tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali – quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.”

In riferimento alle zone di rispetto, come previsto dal c. 5 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento dalle aree di captazione. Inoltre, il medesimo c. 5 prevede che le Regioni e le Province autonome disciplinino all'interno delle zone di rispetto le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del c. 4.

La Regione Lombardia, con DGR VII/12693/2003, ha disciplinato le strutture e le attività riportate precedentemente, imponendo i seguenti vincoli e limiti di utilizzo del suolo e del sottosuolo.

2.1 – Realizzazione di fognature

I nuovi tratti di fognatura⁽³⁾ da situare nelle zone di rispetto devono:

- ✦ costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente alla zona di rispetto;
- ✦ essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe ca-

³ Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia private.

ratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- ♦ non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- ♦ è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

2.2 – Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione

Al fine di proteggere le risorse idriche captate, il Comune nel proprio strumento di pianificazione urbanistica, favorisce la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a "verde pubblico", ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.

Nelle zone di rispetto:

- ♦ per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- ♦ le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

In tali zone non è inoltre consentito:

- ♦ la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi del d.lgs. 152/2006);
- ♦ l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- ♦ l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

2.3 – Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferro-

viarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

È vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

È opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

2.4 – Pratiche agricole

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della LR 37/1993. Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della LR 37/1993.

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato. Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

3 – ZONA DI PROTEZIONE

La zona di protezione è codificata dal c. 7 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e specificata dalla DGR VII/12693/2003. Include la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto; rappresenta l'area necessaria per la protezione e la tutela della qualità delle acque captate oltre che l'area del bacino idrogeologico di alimentazione della falda.

In queste aree si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio inte-

ressato, con limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

I criteri per la delimitazione delle aree di protezione, come previsto dal medesimo c., sono emanati dalle regioni e finalizzati ad assicurare la protezione del patrimonio idrico. All'interno delle zone di protezione, ai sensi del successivo c. 8 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 le Regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee anche di quelle non ancora utilizzate per scopi idropotabili, individuano e disciplinano le seguenti aree:

- a) aree di ricaduta della falda;
- b) emergenze naturali e artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

La Regione Lombardia, con DGR VI/15137/1996, ha fissato i criteri per la delimitazione delle aree di protezione, facendole coincidere con il bacino di alimentazione della sorgente.

Articolo 12 Vincoli derivanti dal PTR

Nell'elaborato SO1 "Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale - Obiettivi prioritari per la difesa del suolo" del Piano Territoriale Regionale non sono presenti vincoli specifici.

Articolo 13 Geositi

Il PTR e la DGR IX/2616/2011 non individuano geositi in ambito comunale.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Articolo 15 Smaltimento delle acque meteoriche

Lo smaltimento delle acque meteoriche, per le quantità eccedenti a quelle destinate al riutilizzo, è disciplinato dai Regolamenti Regionali 3/2006 e 4/2006, nonché dalle NTA del PTUA (Appendice F). Tranne i casi previsti dai Regolamenti Regionali 3/2006 e 4/2006 o dal PTUA, è vietato lo smaltimento delle acque meteoriche in fognature nere o miste per la nuova edificazione o per quegli edifici oggetto di ristrutturazione di entità significativa.

Considerando l'assenza di situazioni generalizzate di significativa pericolosità idraulica in ambito comunale e fatto salvo i limiti quantitativi imposti dal Regolamento sul reticolo idrico minore o gestore dei servizi fognari, lo smaltimento dovrà prioritariamente avvenire secondo la seguente priorità in (1) fognature di acque bianche; in caso di assenza di tali fognature, potrà essere previsto lo smaltimento in (2) corso d'acqua superficiale e nel rispetto del Regolamento sul Reticolo Idrico Minore. Solamente nel caso che le due soluzioni precedenti non siano attuabili (economicamente sostenibili), è ammesso lo smaltimento sul (3) suolo o negli stati superficiali del sottosuolo. Questo approccio, ammissibile in base alle NTA del PTUA (Appendice F) in quanto sono assenti problematiche inerenti l'innalzamento della falda in ambito comunale, consente di prevenire potenziali fenomeni di inquinamento diffuso delle acque sotterranee.

L'autorizzazione idraulica allo scarico delle acque meteoriche (oltre alle ulteriori necessarie autorizzazioni edilizio / paesistico – ambientali o rispetto alla qualità delle acque),

in relazione alla casistica precedentemente esplicitata, compete: (1) al soggetto o consorzio gestore della fognatura di acque bianche, (2) al Comune se trattasi di reticolo idrico minore o STER/AIPO se trattasi di reticolo idrico principale e (3) non vi è alcuna necessità di specifica autorizzazione allo scarico.

Per interventi ricadenti in zona di rispetto e zona di protezione di captazioni idropotabili di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006, è consentito lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche pluviali con esclusione di quelle di dilavamento (come definite dal RR 4/2006); in tali casi, quando non presente in vicinanza un corso d'acqua superficiale o fognatura di acque bianche, è quindi ammesso lo smaltimento delle acque meteoriche nella pubblica fognatura nera/mista sotto l'osservanza del Regolamento del Gestore della stessa.

TITOLO V RIPERIMETRAZIONE DEGLI AREALI A PERICOLOSITÀ OMOGENEA

Articolo 16 Norme relative a studi di dettaglio ed approvazione degli stessi

La modifica al solo Studio Geologico (comprensivo dell'eventuale modifica alla cartografia PAI ai sensi della PARTE 3 della DGR IX/2616/2011) tramite il recepimento delle risultanze degli studi di dettaglio previsti dal punto 1.3 della DGR IX/2616/2011, comporta variante al solo Piano delle Regole in quanto gli studi di dettaglio intervengono a modificare esclusivamente elementi di sintesi / valutazione e di fattibilità, propri del Piano delle Regole ai sensi dall'art. 57, c. 1, lettera b) della LR 12/2005; questo anche nel caso di necessità di realizzazione di opere di bonifica / messa in sicurezza poiché la valutazione di queste rientra nella fase di sintesi / valutazione (punto 2.2.5 della DGR IX/2616/2011).

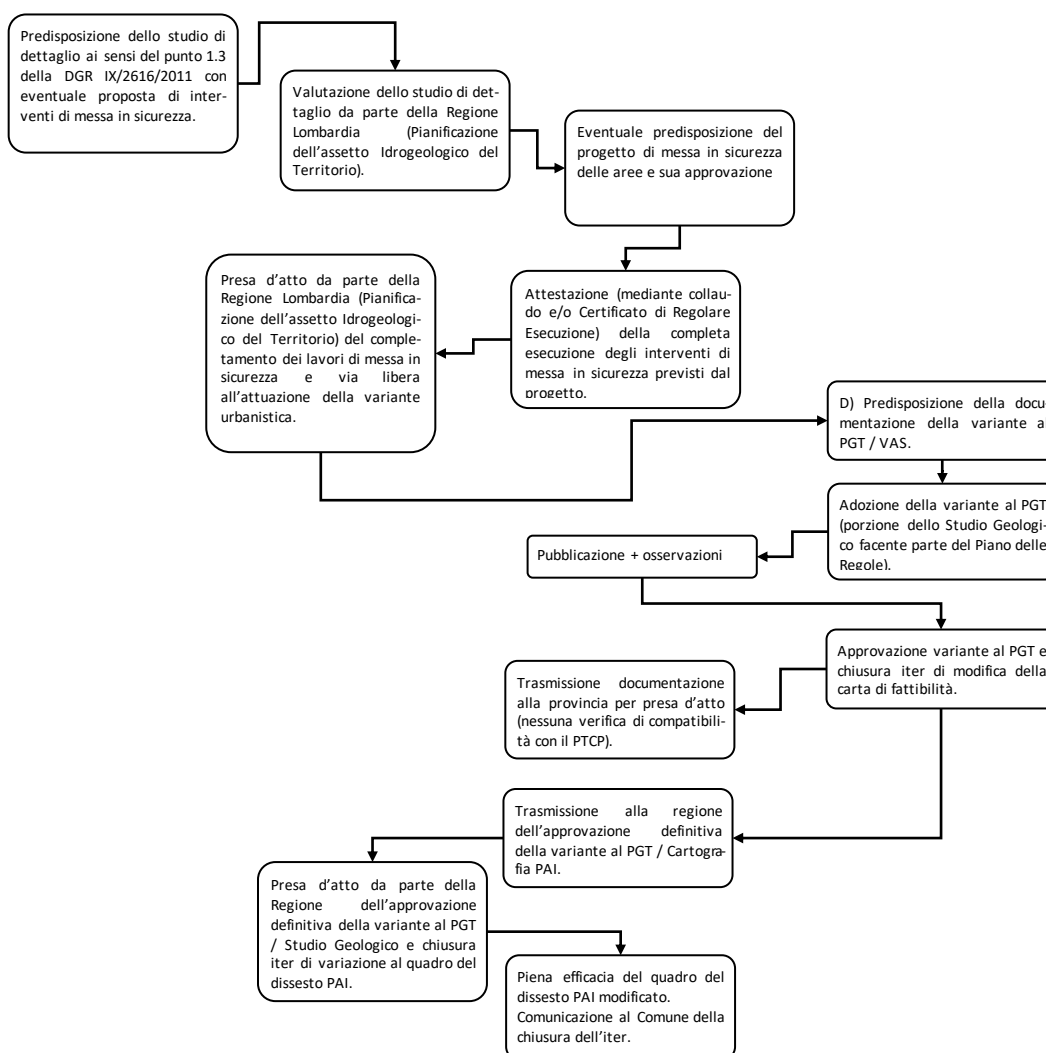


Grafico 1: Schema logico della variante parziale allo studio geologico (sintesi / valutazione e di fattibilità) unitamente alle previsioni della cartografia con legenda uniformata PAI.

Modifiche alle presenti Norme Geologiche di Piano comportano variante al solo Piano delle Regole.

La documentazione di analisi fa parte del Documento di Piano ai sensi dell'art. 57, c. 1, lettera a) della LR 12/2005 e tale documentazione può essere modificata solamente a seguito di modifiche dell'assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti indotti (anche connessi a episodi sismici) o di più approfondite conoscenze scientifiche; la modifica della documentazione di analisi deve essere attuata preferibilmente nell'ambito di una revisione completa dello studio geologico.

La modifica al solo Studio Geologico relativamente agli elaborati di sintesi/valutazione e di fattibilità deve seguire quanto previsto dall'art. 13 della LR 12/2005 per varianti al Piano delle Regole secondo lo schema riportato in Grafico 2 e Grafico 1 nonché a quanto previsto dalla DGR IX/2616/2011.

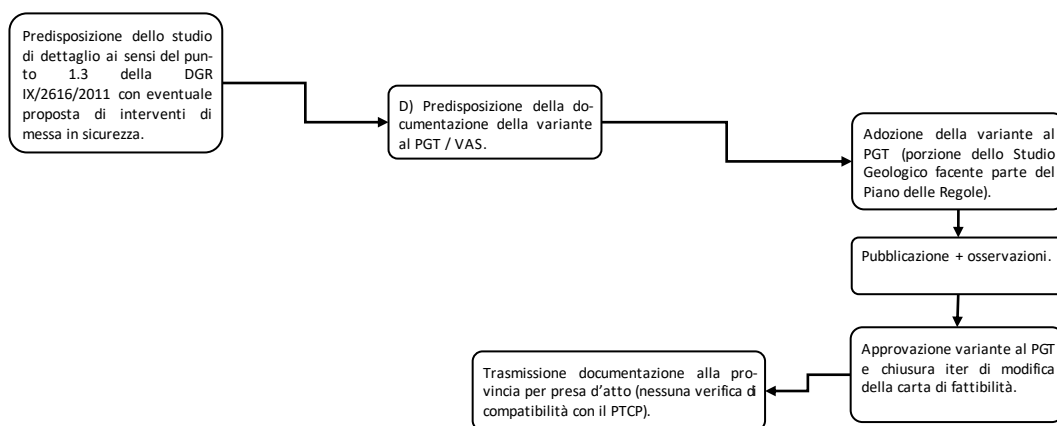


Grafico 2: Schema logico della variante parziale allo studio geologico in ambiti non normati dal PAI (sin tesi / valutazione e di fattibilità).

APPENDICE UNO

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE PREDISPONE LA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO (O SUA VARIANTE)

a) Denominazione dell'intervento:											
b) Soggetto richiedente Denominazione: Comune e provincia: Via: P.IVA / CF.:	c) Professionista per la parte di geologia Denominazione: N. Albo professionale: Comune e provincia: Via: P.IVA / CF.:										
1) Intervento assoggettato al regime autorizzatorio edilizio di cui alla LR 12/2005 (o DPR 380/2001) ☐ SI ☐ NO Se ☐ SI, quale grado di intervento ai sensi dell'art. 27 della LR 12/2005 è assoggettato l'intervento? ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F											
2) Intervento ricadente in ambiti normati dal PAI? ☐ SI ☐ NO Se ☐ SI, quale elemento di dissesto è identificato? ☐ Fa ☐ Fq ☐ Fs ☐ Ee ☐ Eb ☐ Em ☐ Ca ☐ Cp ☐ Cn ☐ Ve ☐ Vm ☐ Fascia A interna centro edificato ☐ Fascia B interna centro edificato ☐ Fascia A esterna centro edificato ☐ Fascia B esterna centro edificato ☐ Fascia C ☐ Zona 1 ☐ Zona 2 Se ☐ SI, il grado di intervento identificato al punto 1) è formalmente compatibile con l'elemento del dissesto identificato dal PAI? (se l'intervento assoggettato al regime autorizzatorio edilizio di cui alla LR 12/2005 o DPR 380/2001) ☐ SI ☐ NO											
Se ☐ SI, si ricorda che deve essere prodotta prima del rilascio del permesso a costruire od atto equipollente (anche conseguito mediante Conferenza dei Servizi) la sottoscrizione, a cura del Proponente, dell'atto previsto dal c. 7, art. 18 dell' e NdA del PAI.											
3) Regime normativo della documentazione geologica a corredo del progetto dell'intervento ☐ Intervento ricadente in classe di fattibilità 2, 3 o 4 dello studio geologico parte integrante del PGT (art. 57, LR 12/20015 – DGR IX/2616/2011) ☐ Intervento ricadente in classe di fattibilità 2, 3 o 4 dello studio geologico parte integrante del PGT (art. 57, LR 12/20015 – DGR IX/2616/2011) e Norme tecniche per le costruzioni (NTC08 - DM 14/01/2008)											
4) Classe/i di fattibilità dell'areale dell'intervento e limitazioni riportate nella cartografia di sintesi (o sottodasse/i riportate nella carta di fattibilità) <table border="0"> <tr> <td>Classe/i di fattibilità</td> <td>Sottodasse/i riportate nella carta di fattibilità</td> </tr> <tr> <td>☐ 2</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 3</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 4</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☐</td> </tr> </table>		Classe/i di fattibilità	Sottodasse/i riportate nella carta di fattibilità	☐ 2	☐	☐ 3	☐	☐ 4	☐		☐
Classe/i di fattibilità	Sottodasse/i riportate nella carta di fattibilità										
☐ 2	☐										
☐ 3	☐										
☐ 4	☐										
	☐										

5) Note obbligatoria nel caso di interventi ricadenti su più classi di fattibilità e/o sottodassi: descrivere il rapporto delle principali strutture con le classi di fattibilità e le sottodassi	
6) Nel caso si individuino ulteriori elementi di pericolosità rispetto a quelli specificati nelle sottodassi, breve descrizione degli stessi e le prescrizioni a cui subordinare l'intervento	
7) Per ogni sottodasse, indicare le prescrizioni a cui subordinare l'intervento ☐ ... ☐ ... ☐ ... ☐ ...	
8) Prescrizione di eventuali opere accessorie extra comparto per la realizzazione dell'intervento in sicurezza	
Firma del richiedente Firma in originale con allegata copia della carta di identità, o documento firmato digitalmente	Firma del professionista per la parte di geologia Firma in originale con allegata copia della carta di identità, o documento firmato digitalmente
Firma del progettista (per presa visione dei precedenti punti 1), 6), 7) e 8)) Firma in originale con allegata copia della carta di identità, o documento firmato digitalmente	

DICHIARAZIONE FINALE

Il sottoscritto, in qualità di professionista incaricato per la predisposizione della documentazione geologica a corredo del progetto dell'intervento (o sua variante) di cui al precedente punto a), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara che, sulla base della documentazione acquisita, dei sopralluoghi e/o indagini svolte, e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati sintetizzati nei precedenti punti da 1) a 8) ed estrapolati dalla documentazione geologica prodotta a corredo del progetto dell'intervento (o sua variante), sono veritieri.

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del professionista

Firma in originale con allegata copia della carta di identità, o documento firmato digitalmente

APPENDICE DUE

ATTO LIBERATORIO AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI

RELATIVO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DI IN
 PRATICA EDILIZIA N. DEL
 il/la sottoscritto/a CF
 nato/a a Provincia di
 il residente in
 via

Legale rappresentante della Soc.
 P.IVA
 Con sede legale in Prov. CAP
 Indirizzo n. civ.

In qualità di titolare della pratica edilizia n. del
 presentata per
 in

Con terreni censiti al catasto (citare tutti i mappali coinvolti dall'intervento, anche quelli eventuali extracomparto):

O N.C. TERRENI

O N.C. EDILIZIO URBANO

Al foglio n. Censuario di Particella n.
 Al foglio n. Censuario di Particella n.
 Al foglio n. Censuario di Particella n.

con riferimento al c. 7 dell'art. 18 delle NdA del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato in forma definitiva con DPCM del 24 maggio 2001 ed ai sensi dell'art. Articolo 8 delle Norme Geologiche di Piano, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di cui sopra, **dichiara esplicitamente** con il presente atto liberatorio di **sollevare da ogni responsabilità l'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti dal dissesto idraulico e/o idrogeologico che interessa l'area in oggetto**, segnalato nello studio geologico allegato alla pianificazione comunale e valutato da specifica relazione tecnica che si allega alla presente e al progetto edilizio.

Con la firma della presente autorizzo il Comune a raccogliere e trattare i miei dati personali, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, in osservanza al d.lgs. 196/2003 e smi sulla tutela dei dati personali.

_____, li __/__/____

IN FEDE

Firma in originale con allegata copia della carta di identità, o documento firmato digitalmente